dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;

b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;

c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento e aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'Ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili, alla data del 14 ottobre 2020.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli previsti alla lettera *c)*, è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal rappresentante legale.

Art. 3.

Rimodulazione piano di ammortamento per finanziamenti non oggetto di revoca

1. Le imprese di cui all'art. 2 possono richiedere, con le modalità di cui al successivo comma 4, la rimodulazione del piano di ammortamento in essere con la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale con rate semestrali costanti, ad un tasso di interesse pari al tasso agevolato utilizzato per il piano di ammortamento originario.

2. Le predette rate semestrali avranno scadenza il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a decorrere dalla prima scadenza semestrale successiva alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

3. Il nuovo piano prevedrà il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.

4. Per beneficiare della moratoria di cui al comma 1, le imprese potranno presentare apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio che costituisce l'unica modalità di presentazione dell'istanza. Non potranno essere accettate domande pervenute in altre differenti modalità.

5. La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

6. Ricevuta la domanda, il Ministero, avvalendosi, se necessario, anche dei soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, commi 12 e seguenti, del decreto ministeriale n. 593/2000 nonché in forza degli atti convenzionali in essere, provvede ad aggiornare il piano di ammortamento del finanziamento agevolato, mediante la generazione di un nuovo piano decennale.

Art. 4.

Rimodulazione piano di ammortamento per finanziamenti già oggetto di revoca

1. Le imprese di cui all'art. 2 nei confronti delle quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia stato emesso il provvedimento di revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione della rate ma non sia stata ancora disposta, alla data del 14 ottobre 2020, l'iscrizione a ruolo delle somme da queste dovute o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosità, possono richiedere al Ministero, la possibilità di restituzione graduale degli importi dovuti, così come risultanti dal provvedimento di revoca delle agevolazioni, tramite un piano di ammortamento decennale con rate semestrali costanti, ad un tasso di interesse pari al tasso agevolato utilizzato per il piano originario di ammortamento antecedentemente alla revoca.

2. Le predette rate semestrali avranno scadenza il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, a decorrere dalla prima scadenza semestrale successiva alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

3. Il nuovo piano prevedrà il pagamento integrale delle somme dovute, così come previste dal decreto di revoca, a titolo di capitale e di interessi calcolati in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.

4. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, le imprese devono presentare apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio che costituisce l'unica modalità di presentazione dell'istanza. Non sono accettate domande pervenute in forme diverse.

5. La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

6. Ricevuta la domanda, il Ministero, avvalendosi, se necessario, anche dei soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto ministeriale n. 593/2000 nonché in forza degli atti convenzionali in essere, provvede a determinare l'importo che l'impresa deve restituire e generare un piano di rientro decennale, sulla base di quanto previsto al comma 1.

7. In caso di mancato pagamento di una rata, decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza della rata non pagata, l'impresa decade dal beneficio della restituzione tramite piano di ammortamento decennale, di cui al comma 1, e l'importo dovuto è iscritto a ruolo secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni.